COMUNE di VILLONGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il presente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 5 del 27/01/95**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Classificazione del Comune
Articolo 3 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari
Articolo 4 - Divieti
Articolo 5 - Tipologia degli impianti
Articolo 6 - Quantità degli impianti

Capo II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 7 - Oggetto
Articolo 8 - Soggetto passivo
Articolo 9 - Delle tariffe in genere
Articolo 10 - Fattispecie pubblicitarie e modalità impositive

Capo III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Disposizioni generali

Capo IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 12 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 13 - Diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 14 - Riduzione del diritto
Articolo 15 - Esenzioni dal diritto
Articolo 16 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Capo V

SANZIONI E CONTENZIONSO

Articolo 17 - Rettifica od accertamento d'ufficio
Articolo 18 - Sanzioni tributarie ed interessi
Articolo 19 - Sanzioni amministrative
Articolo 20 - Contenzioso
Articolo 21 - Procedimento

Capo VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 22 - Dichiarazioni
Articolo 23 - Pagamento dell'imposta

Capo VII

DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA

Articolo 24 - Incompatibilità
Articolo 25 - Decadenza del concessionario
Articolo 26 - Disciplina del servizio in concessione
Articolo 27 - Vigilanza del comune concessionario

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Disposizioni finali

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2
Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 il Comune di Villongo appartiene alla V classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a 5.878 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3
Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

a) Il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
b) Il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare la richiesta di carattere commerciale e socio-culturale.
c) Il piano deve altresì essere conforme alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30.04.92 n. 585, D.Lgs. 10.09.93 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), al regolamento di polizia Municipale.
d) Ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio. Il piano verrà adottato entro un anno dell'entrata in vigore del regolamento. Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne.

Art. 4
Divieti

1. E' vietata l'effettuazione della pubblicità sonora.
2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da veicoli

Art. 5
Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli attuali mezzi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate in sintonia di criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o sostituzione degli stessi le

caratteristiche tecniche (colore, formato, ecc) saranno determinate dagli Uffici Tributi e Vigilanza di concerto con l'Ufficio Tecnico, salvo quanto previsto da altri regolamenti Comunali (edilizio, etc.) per quanto attinenti.

Art. 6
Quantità degli impianti

1. Si stabilisce in mq. 116,67 la superficie globale e ottimale di impianti da destinare alle pubbliche affissioni.
2. Si adotta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, la seguente suddivisione:

- Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il VENTI per cento.
- Per le affissioni di natura commerciale il SESSANTATRE per cento.
- Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, il SETTE per cento.

3. Gli impianti sono rilasciati ai privati solo per l'effettuazione di affissioni commerciali.
4. La quantità di impianti affissionistici pubblici è conforme ai disposti dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93.
5. Per la quantificazione numerica delle altre fattispecie pubblicitarie, si rimanda al piano generale degli impianti.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7
Oggetto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L. del 15.11.93 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Ai fini dell'impostazioni si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9
Delle tariffe in genere

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione istitutiva applicano le tariffe di cui al D.Lgs. n. 507/93.

Art. 10
Fattispecie pubblicitarie e modalità impositive

1. Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle stabilite dagli articoli 12, 13, 14 15 del D.Lgs. 507/93, mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 dello stesso Decreto.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11
Disposizioni generali

1. In via generale si stabilisce che il Comune, tenuto conto degli indirizzi del Piano Generale degli impianti sopra esposti, si avvale a norma dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
2. Nell'ambito del centro abitato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni, per tutte le strade, è del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario delle strade, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 285/92.
3. Per procedimento autorizzativo finalizzato all'installazione di impianti pubblicitari, si rimanda i disposti dell'art. 53 del D.P.R. 495/92.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 12
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque previe di rilevanza economica.
2. Inoltre, viene prevista l'effettuazione di affissioni di materiale commerciale nella percentuale prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 13
Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui che nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio

di dimensione fino a cm 70% e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

classe comune	Per i primi 10 gg.	Per ogni periodo successivo di 5 gg o fraz.
I	L. 2.800	L. 840
II	L. 2.600	L. 780
III	L. 2.400	L. 720
IV	L. 2.200	L. 660
V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni Commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento

4. Per i manifesti costituiti da ottonino a dodici fogli il diritto maggiorato dal 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche sul diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio espletato secondo le modalità di cui al successivo articolo 16; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 14
Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà

- Per i manifesti riguardanti in via esclusiva allo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 22;
- Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e beneficenza;
- Per gli annunci mortuari.

Art. 15
Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e dei richiami alle armi;
- Manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- I manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali , amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti i corsi scolastici o professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 16
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. L a durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione; Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 17
Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine dei sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

Art. 18
Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 22, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti ad una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento, viene eseguito, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano gli interessi di mora nella misura vigente per ogni semestre compiuto, a

decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla dati di eseguito pagamento.

Art. 19
Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1° della Legge 24.11.1981 nr. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a duemilioni con notificazione agli interessati, centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, in Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica in apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 4 seguenti.

Art. 20
Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il decreto legislativo 31.12.1992 nr. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art. 21
Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 nr. 546.

CAPO VI
Modalità di liquidazione del tributo

Art. 22
Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto da Comune emesso a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuovo imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione delle pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle statuizioni del D.Lgs. 507/93. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente all'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 23
Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 10, commi 1 e 2, 11 e 12 commi 1 e 3, del presente regolamento, per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.
5. la riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 nr. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canone di locazione o di concessione.

CAPO VII
Disciplina del servizio e vigilanza

Art. 24
Incompatibilità

1. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- Ai Consiglieri Regionali. Provinciali e Comunali limitatamente all'ambito

territoriale in cui esercitano il loro mandato;

- Ai membri dell'organo di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;
- Al coniuge, ai parenti, ed agli affini fino al secondo grado del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- A coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

Art. 25
Decadenza del Concessionario

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- Per non aver prestato o adeguato la cauzione;
- Per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenza;
- Per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- Per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 507/93;
- Per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4 dell'art. 33 del già citato decreto;
- Per aver conferito il servizio in sub appalto a terzi;
- Per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D.Lgs. 507/93.

2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.

3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato da ogni potere in ordine alla procedure di accertamento e riscossione: allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 26
Disciplina del servizio in concessione

1. La disciplina del servizio è regolamentata dal capitolato d'oneri deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute nonché alle norme legislative che disciplinano la materia.

Art. 27
Vigilanza del Comune concessionario

1. Al Comune spetta una facoltà generale di controllo nell'attività del concessionario. In particolare la vigilanza verrà espletata in conformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri nonché ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 507/93.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
Disposizioni finali

1. Per ciò che non contemplato nel regolamento , si rimanda al D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 5 del 27.01.1995.

3. E' divenuto esecutivo dopo l'approvazione del Co.Re.Co il 07.03.1995.